

N. 552/09 Sent
N. 1730/08 R.G.C.
N. 2150/09 Cron.
N. 77/08 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Imola - Dott. Enrichetta Bettini - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1730/C del Ruolo Generale dell'anno 2008, avente come oggetto: "Risarcimento danni da incidente stradale".

T R A

Carrozzeria NEW CAR S.n.c. di Di Giovanni Aldo e C, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Aldo Di Giovanni, con Sede in Osteria Grande (BO), elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO) via Emilia n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Bordoni e dell'Avv. Francesca Cantarini che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

E

UNIQA ASSICURAZIONI, S.p.A., con Sede in Udine, in persona dei suoi procuratori dott. Michele Meneghetti e Gottfried Nagler, elettivamente domiciliata in Bologna (BO) via Solferino n. 37, presso lo studio dell'Avv. Ginetta Frangipane dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

All'udienza del 01.04.2009 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni:

REC
IN E
PAC

IMO

quanto Uniqa Ass.ni, in violazione dei precetti di legge, ha ingiustificatamente negato l'integrale risarcimento del danno. Conseguentemente, la società New Car s.n.c., in persona del suo legale rappresentante, si vede costretta ad adire l'Autorità giudiziaria.

Alla prima udienza del 27.10. 2008 si costituiva la compagnia Uniqa la quale eccepiva, *in via preliminare*, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ed il consequenziale difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta, e *nel merito*, l'infondatezza della domanda attorea della quale chiedeva l'integrale rigetto.

Il Giudice, riguardo alle eccezioni preliminare, riservava ogni decisione alla pronuncia definitiva e fissava l'udienza del 19.11.2008 per la definitiva formulazione dei mezzi istruttori.

Il giorno 19.11.2008 il Giudice si riservava sull'ammissione delle prove richieste dalle parti e, con ordinanza del 01.12.2008, sciolta la riserva, ammetteva la prova testimoniale della sig.ra Cerè Maria Angela, fissando all'uopo l'udienza dell'11.02.2009.

In data 11 febbraio 2009 veniva escussa la teste indotta da parte attrice e la causa veniva rinviata al 01.04.2009 per la precisazione delle conclusioni e discussioni.

Il giorno 01.04.2009 i procuratori delle parti rassegnavano e discutevano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della causa è il risarcimento, con le modalità di cui all'art. 149 C.d.A., di un danno auto conseguente a sinistro stradale. L'attrice Carrozzeria New Car S.n.c. ha agito in giudizio quale successore a titolo particolare della

danneggiata Maria Angelica Cerè che ha ceduto alla stessa il proprio diritto con contratto 16.01.2008. La domanda attorea è stata contrastata dalla convenuta Uniqa Ass.ni S.p.A. sulla base delle seguenti eccezioni: a) carenza di legittimazione attiva ed il consequenziale difetto di legittimazione passiva in capo alla Compagnia Uniqa ; b) l'eccessività, nel quantum, della domanda formulata.

Riguardo alla eccezione preliminare "carenza di legittimazione attiva del cessionario" va evidenziato che la cessione del credito, per cui è causa, è stata ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 1260 c.c. E per l'effetto del consenso legittimamente manifestato tra cedente e cessionario la cessione produce l'immediato trasferimento del diritto di credito al cessionario, che diviene il soggetto legittimato a pretendere la prestazione dei debitori sino alla concorrenza dell'importo ceduto(Cass. 01312/05 - Cass. 21192/04).

Va anche evidenziato che, nel caso di specie, si tratta di credito risarcitorio conseguente a sinistro stradale, che non può certo essere scambiato con un credito " *da fatture*". E tale credito risulta acquisito non solo sulla base della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità citata dall'attore, alla quale si rimanda, ma anche dai principi più elementari di diritto. Il diritto al risarcimento da sinistro stradale è diritto di natura aquiliana, da fatto illecito, che trova il suo momento genetico nel fatto del sinistro. Solo la misura del danno, potendo derivare anche da fatti che si realizzano successivamente nel tempo (l'evolversi della malattia, le spese effettive di riparazioni del veicolo, il noleggio di auto o di spese del taxi e mille altre voci), può protrarsi temporaneamente, facendo sì che il credito sia, in un certo momento, illiquido e non esigibile, ma questo non rende il diritto un diritto futuro, e non incide

REG
IN C
PAC

IMC

quindi sulla sua esistenza e sulla validità, ex tunc, del contratto che ne prevede la cessione a soggetto terzo.

Il diritto che la sig.ra Maria Angelica Cerè ha ceduto alla Carrozzeria New Car s.n.c. il 16.01.2008, era sorto il 01.12.2007, giorno dell'incidente, era esistente al momento della cessione e della notificazione di tale cessione alla Uniq, ed il contratto non può considerarsi come cessione di "credito" futuro, in quanto, il termine dei lavori di riparazione e del periodo di noleggio e la loro fatturazione, attengono unicamente alla quantificazione del danno stesso.

Con il contratto di cessione il cessionario subentra nella medesima posizione, di fatto e processuale, del cedente. E la "specialità" degli art. 144 e 149 C.d.A. non esclude, ad un esame letterale, la sua esperibilità da parte dei successori (a titolo universale o particolare).

Ne deriva che l'eccezione di "carezza di legittimazione attiva ed il consequenziale difetto di legittimazione passiva in capo alla Compagnia Uniq" non viene accolta in quanto risultata giuridicamente non consistente.

Nel merito, va rilevato che agli atti risulta depositato il C.A.I., modulo di constatazione amichevole di incidente, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti. Al riguardo si precisa, come asserito dalla consolidata giurisprudenza, *"quando il modulo sia firmato dai conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso"* (Cass. n. 9548/02; Cass. n. 2659/03).

In detto modulo il sig. Danilo Griffò, conducente e proprietario dell'autovettura tg. DF614KC, dichiara e sottoscrive di "avere tamponato" il veicolo tg. DL404VV. Pertanto è provato che l'incidente de quo si è verificato per fatto e

colpa esclusiva del sig. Daniele Griffo. Ed agli atti non risulta che la Compagnia Assicuratrice neghi tale responsabilità.

Per la quantificazione dei danni si prendono in esame i documenti prodotti.

Risulta depositata la fattura n. 6/2008 della New Car s.n.c., Carrozzeria che ha provveduto alle riparazione dell'autovettura incidentata tg. DL404VV, per l'importo di €. 7.748,39, comprensivo di €. 648,00 per il noleggio di auto sostitutiva.

Circa la valenza probatoria della fattura depositata, occorre ricordare l'orientamento consolidato della giurisprudenza *"esattamente il giudice di merito pone a fondamento della propria decisione, in ordine al quantum dei danni patiti dall'attore, fatture provenienti da terzi (Cass. Civ. 1954/03.*

Inoltre, con riferimento al danno da fermo tecnico, voce casualmente riconnessa al sinistro, si precisa, come per orientamento costante della giurisprudenza, risulti pacificamente risarcibile dal responsabile, addirittura con valutazione equitativa nel caso in cui non sia determinata nell'esatta entità. (Cass. 9 novembre 2006 n. 23916).

Con detta Sentenza la Corte sancisce *" con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario "*.

Nel caso in esame la teste sig.ra Maria Angelica Cerè, all'udienza dell'11.02.2009, ha confermato l'utilizzo dell'auto sostitutiva e questo Giudice ritiene equo, e dovuto dal responsabile del sinistro, l'importo di € 648,00= indicato nella fattura n. 6/2008, sopra richiamata, di complessivi € 7.748,39=.

Va anche evidenziato che l'autovettura Seat Ibiza tg. DL404VV di proprietà della sig.ra Maria Angeli Cerè veniva immatricolata in data 21.11.2007, appena dieci giorni prima dell'accadimento del sinistro.

Ed un'auto sinistrata, anche quando questa sia stata ripristinata *a regola d'arte*, è risaputo e notorio, subisce il danno da svalutazione commerciale. Non è possibile accettare l'idea che un veicolo coinvolto in un incidente, e quindi riparato, sia commercialmente equivalente ad un veicolo che non abbia mai subito un sinistro. La struttura originaria del veicolo riparato, anche in modo perfetto, non è più identica a quella posseduta prima del sinistro.

Per la valutazione del danno si prende a base il valore antisinistro del veicolo e si applica la nota formula (v. doc. 6 fascicolo attoreo)

$$\frac{M.O. \times 100 \times C''}{V.A. \times C'}$$

dove M.O. è la mano d'opera significativa, V.A. il valore antisinistro e C' e C'' sono i coefficienti correttivi che tengono conto rispettivamente dell'età del veicolo e del deprezzamento nel primo anno di vita (v. doc. 5 fascicolo attoreo).

Se si esamina la fattura prodotta (v. doc. 3 fascicolo attoreo) si rileva che M.O. è pari a € 1.921,92(- € 34,48 x h. 55,74)

La mano d'opera significativa (ovvero quella generica) è pari ad ore 55,74 (h.20.20 di lattoneria e h. 35,54 di verniciatura) ed il costo medio orario a € 34,48 (€ 28,73 + I.V.A.)

Considerato che secondo Eurotax 12/07 (doc. n 6 fascicolo attoreo) il costo della vettura nuova ammonta a € 12.650,00 e diminuisce nel primo trimestre sino a € 9.400,00 e che l'auto della sig.ra Maria Angelica Cerè aveva appena dieci giorni " di vita", si ritiene equo calcolare il valore medio tra i due importi e si ottiene che V.A. è pari a € 11.025,00.

Quindi, applicando i valori della formula: $\frac{1.921,92 \times 100}{11.025,00 \times 2} \times 1,5$

si ottiene che a causa dell'incidente de quo l'auto danneggiata ha subito una svalutazione pari al 13.06% del valore antisinistro, pari a € 1.439,86 (= € 11.025,00 x 13.06%).

Ne deriva che a parte attrice, per danno da svalutazione commerciale, deve essere riconosciuta la somma di € 1.439,86= come sopra specificata.

In definitiva l'ammontare complessivo dei danni da riconoscere a parte attrice è € 9.188,25 (= € 7.748,39 + € 1.439,86.).

A parte istante, la convenuta Unipa Ass.ni s.p.a. ha già versata la complessiva somma di € 7.317,00, quindi residuano € 1.871,25 (= € 9.188,25 - € 7.317,00):

Ne deriva che la convenuta Unipa Ass.ni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta e va condannata al pagamento in favore dell'attrice Carrozzeria New Car S.n.c. della somma di € 1.871,25 a saldo del dovuto.

Sul capitale di condanna - € 1.871,25 - sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'effettivo saldo.

Non viene liquidata la richiesta rivalutazione in quanto l'attuale tasso degli interessi si appalesa senz'altro comprensivo di quel danno da diminuito potere

di acquisto della moneta, cui si sopperiva appunto con la rivalutazione (ex art. 1284 c.c. novellato nel 1° comma)

Né da parte dell'attrice si è data in giudizio alcuna prova ex art. 1224 c.c. del maggior pregiudizio arrecato ad essa dalla mora della convenuta.

Ne consegue che la convenuta Uniqa Ass.ni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore dell'attrice Carrozzeria New Car S.n.c. della somma di € 1.871,25=, a saldo del dovuto, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro - 01.12.2007, all'effettivo saldo.

Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del *deciso*.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (ex art. 282 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Imola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carrozzeria NEW CAR S.n.c. di DI GIOVANNI ALDO, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di UNIQA ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti sulle conclusioni innanzi riportate, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- ritiene fondata la domanda attorea, accertata la validità e l'efficacia del contratto di cessione sottoscritto in data 16.01.2008, la esclusiva responsabilità del sig. Daniele Griffò nella causazione del sinistro;
- per l'effetto dichiara tenuta e condanna la UNIQA ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in favore della Carrozzeria NEW CAR S.n.c., in